



COMUNE DI SAN QUIRINO

Provincia di Pordenone

STATUTO COMUNALE

Modificato con Delibera C.C. n. 20 del 15.04.1994
n. 09 del 18.02.2008
n. 21 del 27.04.2011

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I L'AUTONOMIA, LA COMUNITÀ'

- ART. 1 - IL COMUNE
- ART. 2 - STEMMA E GONFALONE
- ART. 3 - TERRITORIO – SEDE

CAPO II ATTIVITÀ' DEL COMUNE

- ART. 4 - IL RUOLO
- ART. 5 - LE FUNZIONI
- ART. 6 - COMPITI DEL COMUNE
- ART. 7 - ALBO PRETORIO

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

- ART. 8 - NORME GENERALI

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 9 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE
- ART. 10 - DURATA IN CARICA
- ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 13 - ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE
- ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 16 - COMMISSIONI SPECIALI
ART. 17 - COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
ART. 18 - SEDUTE DEL CONSIGLIO
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
ART. 20 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ' DELLE S
ART. 21 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
ART. 22 - PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE
ART. 23 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
ART. 24 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
ART. 25 - VERBALIZZAZIONE

CAPO III IL SINDACO

ART. 26 - SINDACO
ART. 27 - ELEZIONE DEL SINDACO
ART. 28 - DIMISSIONI
ART. 29 - DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ'
ART. 30 - DURATA DEL MANDATO
ART. 31 - LIMITAZIONE DEL MANDATO
ART. 32 - RUOLO E COMPETENZE
ART. 33 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO
ART. 34 - POTERI DI ORDINANZA
ART. 35 - IL VICESINDACO

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

ART. 36 - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 37 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
ART. 38 - DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ'
ART. 39 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
ART. 40 - MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 41 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
ART. 42 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 43 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 44 - DELIBERAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA
ART. 45 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 46 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
- ART. 47 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO-AMMINISTRATIVO
- ART. 48 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELL' ASSOCIANISMO ECONOMICO
- ART. 50 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
- ART. 51 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- ART. 52 - REFERENDUM CONSULTIVO
- ART. 53 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- ART. 54 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
- ART. 55 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE
- ART. 56 - IL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 57 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ART. 58 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE

TITOLO V
L'ORDINAMENTO CONTABILE

- ART. 59 - DEMANIO E PATRIMONIO
- ART. 60 - CONTRATTI
- ART. 61 - CONTABILITA- E BILANCIO
- ART. 62 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 63 - MODIFICHE DELLO STATUTO
- ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I
L'AUTONOMIA, LA COMUNITÀ

Art. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune di San Quirino è ente locale autonomo nell'ambito principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di San Quirino è parte integrante della Comunità Europea e concorre alla promozione della cultura, della pace e della solidarietà internazionale.

3. Il Comune è espressione della Comunità locale e la rappresenta, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, nel riconoscimento della pari opportunità tra i sessi e nel rispetto delle differenti identità religiose, ideali e culturali. A tale scopo sostiene anche libere forme associative e la loro costituzione e potenziamento.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

5. Il Comune promuove la discussione ed il confronto sulle istituzioni e sui programmi, nonché sulla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi, disciplinandoli con appositi regolamenti. Favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini anche in forma associata.

6. Il Comune coordina l'attività dei propri organi e strutture nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli nell'osservanza del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.05.1986, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 08.10.1986.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in 17.05.1986, osservando le norme vigenti in materia.

Art. 3 - TERRITORIO – SEDE

1. Il Comune di San Quirino comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Oltre al Capoluogo, il Comune di San Quirino comprende anche le frazioni di Sedrano e San Foca e la località denominata Villotte. Il Comune ha sede nel palazzo municipale sito nel Capoluogo di San Quirino ove di norma si riuniscono gli organi istituzionali.

CAPO II ATTIVITÀ DEL COMUNE

Art. 4 - IL RUOLO

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali o regionali.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e/o con altri Enti.

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

6. Il Comune persegue gli obiettivi ed i principi della Carta Europea dell'autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa; la valorizzazione delle autonomie territoriali andrà a collegarsi al processo di unificazione dell'Europa; a tale fine opera per favorire l'integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea quale Europa dei popoli anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, finalizzati alla pace e alla giustizia.

Art. 5 - LE FUNZIONI

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo all'ambiente, ai luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di efficace servizio di assistenza, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna e per eliminare ogni causa di possibile inquinamento, nell'intento di raggiungere un equilibrato rapporto tra mondo produttivo e ambiente naturale. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune promuove la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale. Promuove e favorisce le attività sportive dilettantistiche ed il turismo sociale e giovanile, anche mediante l'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti che sarà disciplinato da apposito regolamento.

4. In materia di assetto ed uso del territorio il Comune:

- a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali creando un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale;
- b) promuove e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
- c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione, secondo le esigenze e le priorità definite dagli appositi programmi;
- d) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dei servizi in genere;
- e) predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche con particolare attenzione all'agricoltura, l'industria, l'artigianato, i servizi, nel rispetto del territorio. Il Comune anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:

- a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione nazionale dell'apparato distributivo;
- b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per stimolare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile ;
- c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
- d) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 08.06.1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economico-sociale e territoriale. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquistare, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

7. Il Comune per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) la costituzione di azienda speciale;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

f) mediante convenzione con altri Comuni e con la Provincia.

8. Il Consiglio Comunale nello stabilire la forma di gestione dei servizi pubblici ne fissa le modalità, criteri, la durata, gli organismi ed i rapporti finanziari.

Art. 6 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo III - Capo I del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. Il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di delega saranno assicurati i mezzi finanziari per l'esercizio della delega stessa.

Art. 7 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Un dipendente del Comune verrà designato quale responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - NORME GENERALI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.

5. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle Commissioni, tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni ventualmente acquisite.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 10 - DURATA IN CARICA

1. la durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che siano deceduti o abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente descritti dalla legge.

7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

9. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite entro i limiti di legge.

10. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale civile ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per i fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune medesimo.

11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tale caso il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

12. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forma associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione ed ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari
- j) l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- k) m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- l) n) La definizione degli indirizzi per la nomina e designazione rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- m) o) la nomina del Revisore dei conti;
- n) p) la nomina degli organi consultivi interni e la nomina di tutte le Commissioni in cui sia prevista l'obbligatoria rappresentanza della minoranza.

3. Le deliberazioni in ordine agli ambiti fondamentali di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri, resi per iscritto, di cui all'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 e, ove richiesto, dalla attestazione di cui all'art. 55 - 5 comma della stessa legge n. 142-1990. I pareri e le attestazioni sono acquisiti prima della sottoposizione dell'atto all'esame dell'organo collegiale e vengono allegati in testo integrale alla deliberazione stessa.

5. Il parere di legittimità può essere espresso dal Segretario seduta stante per le delibere per le quali non esista formale proposta, che emergano nel corso di discussione vertente su argomenti inseriti all'ordine del giorno e su emendamenti sulle proposte di deliberazione.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 13 - ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE.

1- Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare con cui sono approvati.

Art. 14 - GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l'istituzione dei gruppi consiliari.

Art. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti. Le Commissioni svolgono attività consultiva e preparatoria su atti e materie da sottoporre al Consiglio Comunale.

2- Le modalità per la convocazione, il voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni Consiliari e di quelle speciali di cui al successivo art. 16 sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 16 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, ovvero per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali, nonché di indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. La Commissione ha tutti i poteri necessari l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 17 - COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La Commissione per il regolamento è costituita dal Sindaco o suo delegato e dai Capigruppo consiliari e dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del Consiglio.

2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.

Art. 18 - SEDUTE DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

Quando il Consiglio viene convocato per discutere su detti argomenti, gli avvisi devono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce altresì per deliberare su qualsiasi altro oggetto di propria competenza, su convocazione del Sindaco, che disporrà analogamente su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro il termine non superiore a venti giorni dalla richiesta medesima.

3. Le modalità di convocazione per le sedute di prima e di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Nella prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, il Sindaco dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

Art. 20 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Gli astenuti presenti in aula si computano nel quorum per rendere valida la seduta.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
3. Anche per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione dei seguenti argomenti:
 - a) bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) regolamenti;
 - c) piani urbanistici generali;
 - d) assunzione di mutui.
4. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 21 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alle sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 22 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 23 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le adunanze consiliari sono presiedute dal Sindaco.

In assenza del Sindaco presiede il Vicesindaco; in assenza quest'ultimo la presidenza viene assunta dal Consigliere presente in Consiglio che nelle elezioni abbia riportato la cifra individuale alta.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

3. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 24 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Le votazioni sono di norma palesi; si procede con votazione segreta nei casi di deliberazioni riguardanti persone, salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano per essa la votazione con forma palese. Nel Regolamento comunale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine dei propri rappresentanti di cui all'art. 32 lettera n) della legge 08.06.1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa. Le votazioni sono effettuate con voto limitato nel caso in cui sia obbligatoria la nomina di rappresentanti della minoranza.

Con il Regolamento di funzionamento del Consiglio ne saranno disciplinate le modalità.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 25 – VERBALIZZAZIONE

Il Segretario Comunale cura la verbalizzazione delle sedute; può essere coadiuvato per la redazione del verbale da un dipendente dell'ente appositamente incaricato.

Ove il Segretario sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 26 – SINDACO

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10.01.1957 n. 3.

Art. 27 - ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 28 - DIMISSIONI

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 29 - DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ

1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 30 - DURATA DEL MANDATO

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 31 - LIMITAZIONE DEL MANDATO

1. Chi ha ricoperto, per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 32 - RUOLO E COMPETENZE

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale rappresenta la Comunità e promuove, da parte degli organi collegiali dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Quale Ufficiale di Governo sovrintende i servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi.

3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta stabilendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze.

4. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco; di tale nomina, dopo averne depositata copia presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Sindaco ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 può delegare a singoli consiglieri l'esercizio di proprie funzioni. La delega può avere solo rilevanza interna e finalità consultive, ad eccezione di quanto previsto all'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Il Consigliere delegato può partecipare alle riunioni della Giunta per riferire sulle problematiche delegate.

6. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

7. Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedere alla loro sostituzione.

8. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

9. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

11. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 33 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dallo Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 34 - POTERI DI ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge;

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.-

Art. 35 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco può delegare un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché, nel caso di sospensioni dell'esercizio della funzione, adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 16.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica Vicesindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 37 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
 - a) dal Sindaco, che la presiede;
 - b) da un numero massimo di 5 assessori, tra cui un Vicesindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori entrano in carica con l'accettazione della nomina. Il Sindaco ne dà comunicazione scritta o verbale in sede di Consiglio Comunale ai consiglieri comunali.
4. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'Amministrazione.
5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.-“

Art. 38 - DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ

1. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
2. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 39 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. La Giunta cessa dalla carica nei casi previsti dal 2° comma del successivo articolo 40 (mozione di sfiducia).

Art. 40 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comportano le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 41 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- e) revoca;
- c) decadenza.

2. Gli Assessori singoli decadono dalla carica negli altri casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

3. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 42 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei, loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di Governo.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, la deliberazione si intende non approvata.

7. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale e può assistere il Funzionario designato per la redazione del verbale.

8. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

9. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché esperti e consulenti esterni.

10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità e, ove richiesto, dall'attestazione di cui all'art. 55 della legge 142-1990. I pareri sono inseriti nella deliberazione, mediante apposita citazione tra le premesse dell'atto deliberativo.

11. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Art. 43 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 44 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 45 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, secondo le specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa dell'Ente. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di associazioni con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sportivo, del tempo libero.

Art. 47 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti di procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 48 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle associazioni dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. Il Comune di San Quirino incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma; la materia è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 49 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di lucro.

Art. 50 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
Ove ci siano proposte da attivare nell'ambito di una singola frazione o località, verranno promosse le consulte della popolazione locale interessata.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 51 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, esprimeranno un parere sulla questione.
3. Il Sindaco informerà gli interessati dell'esito o dell'iter della pratica entro il termine di trenta giorni.

Art. 52 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento esclusi quelli di cui al quarto comma relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi a seguito dell'istanza sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati entro novanta giorni dalla verifica preliminare di cui al successivo 3 comma. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum consultivi sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 01 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, oppure presentata da sette Consiglieri assegnati al Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco. Il Consiglio Comunale nomina un'apposita Commissione cui compete il giudizio di ammissibilità del referendum.

La Commissione verifica preliminarmente la regolarità della presentazione e la validità delle firme nonché la comprensibilità del quesito referendario. Dopo la verifica da parte della Commissione, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di ricevimento il Sindaco propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e il giudizio della Commissione al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie :

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

6. La pubblicizzazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

7. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino ad ultimazione delle operazioni. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendari

8. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato al voto almeno il 50% degli elettori iscritti e se non avrà raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

CAPO II IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 53 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico Regolamento comunale.

Il Regolamento, da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla Legge 07.08.1990, n. 241:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguarda;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) disciplina l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copia di atti previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 54 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito Regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

- a) organizzazione del lavoro solo per progetti-obiettivo e per programma;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun dipendente;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) razionalizzazione e semplificazione delle procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge 07.08.1990, n.241 sull'azione amministrativa.

Art. 55 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2, lettera c) della Legge 08.06.1990 n.142, si disciplinerà:

- a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo e tabelle organiche del personale) ;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estensione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali;
- c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
- d) le modalità attuative delle norme di legge in materia di responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di funzionamento della relativa Commissione di disciplina.

Art. 56 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

3. Il Segretario Comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco:

- a) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- b) cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo provvedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale esprimendo preventivamente per iscritto su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità che dovrà essere allegato al verbale della deliberazione della seduta da conservarsi agli atti del Comune.
- d) cura la redazione dei verbali che sottoscrive assieme al Sindaco o di chi presiede la seduta. Può' essere assistito da un dipendente comunale durante le sedute del Consiglio Comunale per la verbalizzazione.
- e) esercita, oltre le suddette funzioni, anche quelle stabilite dai regolamenti.

Art.57 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Viene definito responsabile del servizio il dipendente che sia capo di una unità operativa autonoma sia semplice che complessa o a cui siano affidati specifici compiti relativi ad un servizio o settore comunale.

2. Al responsabile del servizio interessato deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e-o contabile, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142.

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

4. I responsabili di servizio che rivestono almeno la qualifica di funzionario sono legittimati ad esprimere con rilevanza esterna i suddetti pareri. Qualora, invece, i responsabili di servizio non rivestano la qualifica di funzionario essi dovranno pur sempre pronunciarsi sulla proposta di deliberazione, atteso che il I comma dell'art. 53 della legge 142/90 stabilisce tale obbligo a prescindere dalla qualifica, ma i pareri espressi avranno mera rilevanza interna e saranno fatti propri dal segretario che dovrà ai sensi del II comma del suddetto articolo, esprimere il parere rispondendo solo in relazione alle sue competenze con esclusione cioè degli aspetti tecnici non inerenti alla sua professionalità.

5. Con apposito atto deliberativo verranno individuati i responsabili del servizio ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 58 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 43 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 20 del D.P.R. 17.9.2007, n. 0296/Pres. F.V.G., il permesso a costruire viene rilasciato dal Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica.

TITOLO V L'ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 59 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alle legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 60 - CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 08.06.1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabiliti dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al precedente comma.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 61 - CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art.62 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, al di fuori del proprio seno ed in base alle norme vigenti, un Revisore dei conti, scelto nel ruolo e negli albi indicati al 2 comma dell'art. 57 della Legge n. 142/90. Con l'atto di elezione deve essere indicato il compenso ed i rimborsi spese spettanti al Revisore.

2. Non possono essere eletti alla carica di Revisore, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e nelle altre condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.

3. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore è revocabile solo per inadempimento debitamente accertato e notificato.

La revoca è pronunciata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione.

5. In caso di cessazione dalla carica del Revisore per sopravvenute cause di incompatibilità, dimissioni o altra causa, il Consiglio né prende atto alla prima seduta utile e provvede in via contestuale alla surroga.

6. Il Revisore collabora con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo.

7. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento del controllo di gestione secondo le forme previste dal Regolamento di contabilità comunale. Il medesimo Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi delle funzioni del Revisore ed i suoi rapporti con la struttura comunale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto e le relative modificazioni sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei Componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

Art. 64 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto e le relative modificazioni sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente Locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'Ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.